



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 settembre 2008 (23.09)  
(OR. fr)**

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0180 (CNS)**

**13312/08  
ADD 2**

**AGRILEG 155**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 19 settembre 2008

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Documento di lavoro dei servizi della commissione documento di accompagnamento al regolamento del consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento  
SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2008) 2425 .

All.: SEC(2008) 2425



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.9.2008  
SEC(2008) 2425

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**documento di accompagnamento al**

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

{COM(2008) 553}  
{SEC(2008) 2424}

# **DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**documento di accompagnamento al**

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento**

### **SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

Nei macelli dell'UE vengono abbattuti ogni anno circa 360 milioni di suini, ovini, caprini e bovini e più di 4 miliardi di volatili da cortile. L'industria della pelliccia europea è inoltre responsabile dell'abbattimento di circa 25 milioni di animali mentre i centri di incubazione eliminano circa 330 milioni di pulcini di un giorno. Anche la lotta contro le malattie contagiose può rendere necessaria la soppressione di migliaia, se non di milioni di animali.

L'abbattimento degli animali da allevamento è disciplinato dalla Direttiva 93/119/CE del Consiglio<sup>1</sup> relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. Tale direttiva non è mai stata modificata. La presente valutazione dell'impatto è volta dunque principalmente a stabilire se i problemi sono cambiati e se gli obiettivi iniziali sono ancora validi.

Il punto di partenza della proposta della Commissione è stato l'adozione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare di due pareri scientifici, nel 2004 e nel 2006, che indicavano l'opportunità di rivedere gli allegati tecnici della direttiva. L'Ufficio internazionale delle epizootie ha adottato parallelamente nel 2005 due orientamenti sul benessere degli animali durante la macellazione e l'abbattimento, i quali giungevano a conclusioni simili. Di conseguenza nel 2006 la Commissione ha incaricato un consulente esterno di effettuare uno studio sulle pratiche di stordimento/abbattimento nei macelli e sulle relative conseguenze economiche, sociali e ambientali. Tale studio è stato portato a termine nel 2007. Contemporaneamente la Commissione ha svolto consultazioni delle parti interessate e degli Stati membri. Sono state analizzate le relazioni degli esperti della Commissione appartenenti all'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), in quanto riflettono lo stato di attuazione negli Stati membri della direttiva in vigore. Da dicembre 2007 a febbraio 2008 è stata anche svolta una consultazione su Internet.

L'attuale disciplina riguarda principalmente i macelli, gli allevamenti di animali da pelliccia, i centri di incubazione e gli abbattimenti eseguiti a fini profilattici. L'industria della carne è il settore maggiormente interessato, essendo responsabile del maggior numero di abbattimenti di animali. È questo l'ambito rispetto al quale le disposizioni sono più dettagliate, ragion per cui la presente valutazione dell'impatto si concentra principalmente su questa industria.

---

<sup>1</sup> GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

Il contesto degli abbattimenti degli animali da allevamento è molto cambiato dal 1993. Le nuove tecnologie adottate, la ricerca scientifica svolta hanno reso le attuali norme obsolete in alcuni settori. Le tematiche riguardanti il benessere degli animali riscuotono sempre maggiore interesse nella nostra società e i cittadini europei sono sempre più esigenti riguardo a questo aspetto della catena alimentare. Anche il contesto giuridico relativo ai macelli è cambiato con l'adozione del "pacchetto igiene", una serie di norme UE in materia di sicurezza degli alimenti che pongono l'accento sulle responsabilità degli operatori del settore alimentare. L'abbattimento in massa per far fronte a importanti epidemie animali ha inoltre sollevato interrogativi riguardo ai metodi impiegati per garantire che gli animali siano uccisi senza crudeltà. Nel 2006 la Commissione ha adottato il primo piano d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali che ha introdotto nuovi concetti quali gli indicatori relativi al benessere, nonché la necessità di ulteriori programmi di ricerca e centri di riferimento sul benessere degli animali.

Nella normativa UE in vigore sono stati altresì identificati problemi specifici quali la mancanza di una metodologia armonizzata in relazione ai nuovi metodi di stordimento, l'assenza di chiare responsabilità per gli operatori in relazione al benessere degli animali, l'insufficiente competenza del personale addetto agli animali o le condizioni inadeguate per il benessere degli animali durante gli abbattimenti eseguiti a fini profilattici.

L'abbattimento degli animali da allevamento è disciplinato dalla normativa UE dal 1974 e la competenza comunitaria è stata rafforzata nel 1993. Le consultazioni delle parti interessate e degli Stati membri confermano l'importanza dell'iniziativa comunitaria in questo ambito. Tale normativa interessa l'industria della carne, i fabbricanti di apparecchiature e alcune attività di allevamento - settori tutti che operano a livello internazionale e richiedono un inquadramento UE.

L'obiettivo generale dell'iniziativa cui si riferisce la presente valutazione dell'impatto è quello di migliorare la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, garantendo nel contempo condizioni di concorrenza omogenee a tutti gli operatori commerciali interessati, affinché la concorrenzialità non venga compromessa da discrepanze relativamente ai costi di produzione o all'accesso al mercato. Tale iniziativa dovrebbe contribuire altresì alla politica per una migliore regolamentazione/di semplificazione.

Gli obiettivi specifici sono incoraggiare l'innovazione affinché lo stordimento degli animali sia praticato senza crudeltà, il benessere degli animali sia integrato meglio nel processo di produzione dei macelli, sia elevato il livello di preparazione del personale addetto e vi sia una maggiore protezione degli animali durante gli abbattimenti in massa.

Le possibilità variano dal non fare nulla (*baseline* = opzione 1), a raccomandazioni non vincolanti (opzione 2), alla modifica della direttiva (opzione 3) tramite gli allegati tecnici, alla riorganizzazione normativa (opzione 4).

I costi di macellazione rappresentano una parte esigua dei costi totali delle attività dei macelli (20%), ma potrebbero incidere sulla loro competitività. Tuttavia è improbabile che le variazioni dei costi di macellazione influenzino il prezzo finale della carne. I macelli sono già soggetti a costanti ispezioni ufficiali previste dalla normativa in materia di sicurezza degli alimenti. L'attuale normativa sul benessere degli animali non stabilisce ulteriori requisiti in materia di ispezioni ufficiali. Il benessere degli animali ha un impatto positivo sulla qualità della carne e sulla sicurezza sul lavoro. Costituisce inoltre un valore commerciale positivo. Non è stato identificato alcun impatto ambientale di rilievo.

Dal confronto delle opzioni emerge che il non fare nulla (opzione 1) ha diverse ripercussioni negative sull'obiettivo perseguito. Difficilmente si possono raggiungere risultati con questa

opzione. Il benessere degli animali per diversi aspetti andrebbe probabilmente verso un peggioramento, mentre le imprese negli Stati membri si troverebbero a operare in contesti sempre più disparati. La semplificazione risulterebbe dunque tutt'altro che favorita. Questa situazione scoraggerebbe l'innovazione, nonostante gli sforzi fatti in alcuni Stati membri. I costi economici per imprese e autorità sarebbero limitati a breve termine. Ma ripercussioni negative sulla qualità della carne, sulla percezione del pubblico e sulla sicurezza del lavoro potrebbero avere a lungo termine effetti economici pregiudizievoli sul settore della carne.

Dal confronto fra le altre opzioni alla luce degli obiettivi perseguiti, la riorganizzazione normativa (opzione 4) risulta essere indubbiamente la soluzione più vantaggiosa, mentre la modifica della direttiva (opzione 3) produrrebbe alcuni vantaggi e l'adozione di raccomandazioni non vincolanti (opzione 2) non sarebbe sufficiente per il conseguimento della maggior parte degli obiettivi. L'opzione 2 non può pertanto considerarsi di per sé sufficiente per la risoluzione della questione, ma potrebbe essere interessante come strumento complementare.

Le raccomandazioni non vincolanti (opzione 2) contribuirebbero in particolare a migliorare la protezione degli animali e la qualità della carne. Questo strumento potrebbe contribuire altresì a instaurare condizioni di concorrenza omogenee per le imprese, anche se molto limitatamente a causa della natura non obbligatoria dello strumento stesso.

La riorganizzazione della direttiva (opzione 4) è l'unica opzione tramite la quale può essere incoraggiata l'innovazione e può essere attuata la semplificazione (cambiando strumento giuridico e stabilendo un nuovo approccio). Se ne ricavano inoltre maggiori vantaggi rispetto alla revisione della direttiva (opzione 3) per quanto riguarda la protezione degli animali. È anche l'opzione che potrebbe produrre gli effetti più positivi in termini di qualità della carne, percezione del pubblico e migliori condizioni lavorative nei macelli.

L'opzione 3 e l'opzione 4 genereranno costi a breve termine per talune imprese, ma i loro effetti dipenderanno dal ricorso a specifiche misure come possibili periodi transitori o l'esenzione in casi specifici.

Per tutte le opzioni l'impatto ambientale è considerato trascurabile, poiché durante la raccolta dei dati non sono emersi effetti rilevanti e/o diretti sull'ambiente.

Il controllo generale della legislazione sul benessere degli animali è previsto dal regolamento n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali in materia di mangimi e di alimenti<sup>2</sup> e il presente documento non suggerisce di sviluppare in questa fase uno strumento specifico che comporterebbe oneri amministrativi per gli Stati membri.

---

<sup>2</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pagg. 1-141.